

**ALLEGATO ALLA D.G.C. N. 80 DEL 26/03/2018**

**LINEE GUIDA DISTRETTUALI  
integrative del D.P.C.M. del 5 dicembre  
2013 n. 159, del art. 2 sexies della legge  
26 maggio 2016 n. 89 e della D.G.R. 31  
luglio 2017 n. X/6972 per l'applicazione  
dell'Indicatore della Situazione Economica  
Equivalente (ISEE)**

- **LINEE GUIDA APPROVATE CON DELIBERAZIONE DALL'ASSEMBLEA INTERCOMUNALE DEL DISTRETTO SOCIALE SUD EST MILANO N. 3 DEL 10 GIUGNO 2015 E DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 16 OTTOBRE 2015**
- **LINEE GUIDA MODIFICATE CON DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA INTERCOMUNALE DEL DISTRETTO SOCIALE SUD EST MILANO N. 5 DEL 7 NOVEMBRE 2016 E DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 273 DEL 16 NOVEMBRE 2017**
- **LINEE GUIDA MODIFICATE CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA INTERCOMUNALE DEL DISTRETTO SUD EST MILANO N. 2 DEL 21/02/2018 E DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 26/03/2018**

## INDICE

Premessa .....	Pag. 3
Art. 1 - Oggetto .....	Pag. 4
Art. 2 - Definizione e ambiti di applicazione .....	Pag. 5
Art. 3 – Accesso e compartecipazione .....	Pag. 6
Art 4 – Disposizioni transitorie di raccordo per prestazioni sociosanitarie .....	Pag. 7
Art. 5 – Determinazione delle soglie e clausole di salvaguardia .....	Pag. 7
Art. 6 – Destinatari .....	Pag. 8
Art. 7 – Definizione di nucleo familiare .....	Pag. 8
Art. 8 – Dichiarazione sostitutiva unica .....	Pag. 8
Art. 9 – Controlli .....	Pag. 10
Art. 10 – Adempimenti conseguenti all'attività di controllo .....	Pag. 12
Art. 11 – Trattamento dei dati .....	Pag. 13
Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali .....	Pag. 13
Richiami normativi .....	Pag. 15

## Premessa

I soggetti che intendono fruire di una prestazione sociale agevolata devono far pervenire telematicamente al INPS una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) a partire dalla quale verrà rilasciata l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE.

Le modalità di determinazione e i campi di applicazione del ISEE sono disciplinati da D.P.C.M. 159/2013.

Ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione del ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché la definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Nel mese di marzo 2015, con D.G.R. n. 3230, Regione Lombardia si è espressa sulle prime determinazioni per l'uniforme applicazione del D.P.C.M. 159/2013 a livello di ambito territoriale.

In materia di calcolo del ISEE di nuclei familiari con componenti disabili il Consiglio di Stato, con le Sentenze n. 00841, 00842 e 00838 del febbraio 2016 ha stabilito, confermando le precedenti Sentenze del TAR Lazio depositate nel febbraio 2015: A) l'illegittimità del computo delle provvidenze assistenziali per la disabilità nel calcolo dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR); B) l'illegittimità della differenziazione delle franchigie, che operano sul ISR fra minorenni e maggiorenni; C) la conseguente soppressione della possibilità di detrarre dal ISR le spese effettivamente sostenute e dimostrabili per l'assistenza personale o l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera per il ricovero in strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria.

Il Governo e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali erano quindi chiamati ad adeguare lo strumento a queste indicazioni. Poiché la modifica del D.P.C.M. 159/2013 è una procedura piuttosto lunga e complessa e, considerato che in questi mesi Governo e Ministero sono stati ripetutamente sollecitati all'applicazione delle sentenze sia dai ricorrenti sia in Parlamento con varie interrogazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha scelto di percorrere la strada di un intervento accelerato (la decretazione d'urgenza).

Conseguentemente, il 29 maggio 2016, cioè il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016 n. 42, convertito dalla Legge 26 maggio 2016 n. 89, che ha introdotto una disciplina transitoria di calcolo del ISEE per i nuclei familiari che hanno tra i loro componenti persone con disabilità o non autosufficienti, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate.

L'art. 2-sexies della legge 89/2016 è "norma transitoria" in quanto cesserà efficacia a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla (non definita) pubblicazione delle disposizioni di approvazione delle modifiche del

D.P.C.M 159/2013 volte a recepire le Sentenze del Consiglio di Stato , sezione IV, numeri 00841, 00842 e 00838 del 2016.

Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate sono tenuti ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 89/2016, gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità all'art. 2-sexies della legge 26 maggio 2016, n. 89.

Vista la difformità interpretativa in sede di prima applicazione del DPCM 159/2013, con particolare riguardo alle modalità relative all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 e dell'art. 2 del DPR 394/2015, Regione Lombardia ha ritenuto opportuno richiamare tutte le amministrazioni erogatrici al rispetto della normativa vigente in materia di ISEE ed a questo fine ha integrato le Linee Guida con la D.G.R. X3230/2015, con D.G.R. n. X/6972 del 31/07/2017, che gli Ambiti territoriali ovvero comunali sono tenuti a recepire nella loro normazione.

Ciò premesso, si rende necessario aggiornare le Linee Guida sull'applicazione del ISEE, unitarie per i nove Comuni che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano (Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi), già approvate con deliberazioni dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano n. 3 del 10 giugno 2015 e n. 5 del 7 novembre 2016.

Le Linee Guida sono adottate e aggiornate nelle more dell'emanazione del futuro D.P.C.M. di revisione a quello n. 159 del 2013 e prima di procedere a deliberare nei Consigli Comunali un nuovo unitario regolamento distrettuale sull'applicazione del ISEE.

## **Art. 1 Oggetto**

1. Le presenti Linee Guida integrano, forniscono elementi esplicativi e recepiscono:

- il D.P.C.M. 159 del 2 dicembre 2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)";

- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), concernente le informazioni necessarie per la determinazione del ISEE, del attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi del art. 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013;

- il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 e, in particolare, l'art. 2-sexies che apporta modificazioni nel calcolo del ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013,

volte a recepire le Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016;

- Il Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017 di approvazione delle modifiche in sede di aggiornamento al modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le modalità di rilascio dell'attestazione;

- la Circolare ANCI del 31 maggio 2016 n. 93 recante "nota di lettura di ANCI sulla legge 89/2016 di conversione del DL 42/2016";

- la Circolare INPS n. 137 del 25/07/2016 recante "Modifica calcolo ISEE per nuclei familiari con componenti con disabilità";

- la Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. X/3230 del 06/03/2015 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del D.P.C.M. 159/2013";

- la Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. X/6972 del 31 luglio 2017 "Integrazione alle Linee guida per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari approvate con D.G.R. n. 3230 del 6 marzo 2015".

2. L'attuazione delle disposizioni regolamentari del D.P.C.M. 159/2013, si configura come elemento costitutivo della definizione delle soglie di accesso ai servizi e delle capacità contributive dei cittadini.

3. La decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Ente erogatore.

## **Art. 2**

### **Definizione e ambiti di applicazione**

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, così come definite nell'art. 1 del D.P.C.M..

2. L'ISEE si applica alle prestazioni elencate nella Tabella 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 dicembre 2014 n. 206 che recepisce ed integra, ai sensi dell'art. 3, comma 1, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, l'elenco di cui alla Tabella 1 del decreto interministeriale 8 marzo 2013, elenco integrato dagli interventi, servizi, prestazioni e unità d'offerta di cui all'art. 1, comma 4 punto A (A1, A2, A3) dell'Allegato A alla Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. X/3230 del 06/03/2015.

Le disposizioni delle presenti Linee Guida si applicano a quei servizi comunali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Trattasi di elenco aperto e tipizzato per ogni Comune appartenente al Distretto Sociale che verrà approvato con apposito atto comunale.

3. L'elenco delle prestazioni e dei servizi di cui al precedente comma 2 verrà confermato e/o aggiornato annualmente contestualmente all'approvazione del documento di programmazione economica finanziaria dell'Ente.

4. In caso di attivazioni di servizi e/o prestazioni nuove o sperimentali, l'atto istitutivo del servizio/prestazione conterrà la definizione della soglia di accesso e la definizione della contribuzione tariffaria, se prevista, calcolata su base del ISEE.

### **Art. 3** **Accesso e compartecipazione**

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica, l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

1-bis. Le Dichiarazioni Sostitutive di cui al D.P.C.M. 159/2013 devono essere rese ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 **(\*1)** e dell'art. 2 del DPR 394/1999 **(\*2)**.

1-ter. Qualora i soggetti richiedenti le prestazioni sociali agevolate siano coloro di cui all'art. 3 comma 4 del DPR 445/2000 e questi non provvedano a consegnare agli Uffici competenti, congiuntamente all'istanza di richiesta del beneficio ed alla Attestazione ISEE in corso di validità, anche la documentazione o la certificazione rilasciata ai sensi del medesimo art. 3 comma 4 del DPR 445/2000, i Servizi Distrettuali e/o Comunali non potranno applicare agevolazioni/servizi agevolati, fatta salva la successiva integrazione/regolarizzazione.

1-quater. La documentazione e certificazione di cui all'art. 3, comma 4, del DPR 445/2000 deve attestare che tutti i componenti del nucleo familiare, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla data di presentazione della DSU, non possedevano/possedevano il diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili ubicati nel Paese di provenienza.

1-quinquies. La documentazione o la certificazione di cui all'art. 3 comma 4 del DPR 445/2000 ha validità dal momento della presentazione della DSU al 15 gennaio dell'anno successivo, in conformità al periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui all'art. 10 del DPCM 159/2013.

2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A1 dell'art.1 comma 4, punto A dell'Allegato A alla D.G.R. n. X/3230 del 06/03/2015, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4, 5 del D.P.C.M. 159/2013 e dall'art.2-sexies della legge 26 maggio 2016, n. 89.

3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A2 dell'art.1 comma 4, punto A dell'Allegato A alla D.G.R. n. X/3230 del 06/03/2015, da parte di persone con disabilità, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 e dall'art.2-sexies della legge 26 maggio 2016, n. 89.

4. Per la richiesta di contributi economici finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale, deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 e dall'art.2-sexies della legge 26 maggio 2016, n. 89.

5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A3 dell'art. 1 comma 4, punto A dell'Allegato A alla D.G.R. n. X/3230 del 06/03/2015, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

6. I requisiti per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere A.1, A.2, A.3 del art.1 comma 4, punto A dell'Allegato A alla D.G.R. n. X/3230 del 06/03/2015, devono essere posseduti dai richiedenti alla data di presentazione della DSU, fatte salve le valutazioni in ordine alle condizioni sociali effettuate con gli strumenti del Servizio Sociale Professionale e sulla base di eventuali specifiche disposizioni regolamentari.

#### **Art. 4**

##### **Disposizioni transitorie di raccordo per prestazioni socio sanitarie**

1. Le persone che accedono alla rete dell'unità d'offerta socio-sanitaria contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti a livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del Fondo Sanitario Regionale, nella misura stabilita dagli Enti gestori, anche sulla base di convenzioni con i Comuni.

2. Nel caso in cui la persona che accede alla rete dell'unità d'offerta, o altra persona per lui, non possa garantire interamente la contribuzione prevista dall'Ente gestore, può presentare nell'ambito dei criteri stabiliti dal Comune, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

#### **Art. 5**

##### **Determinazione delle soglie e clausole di salvaguardia**

1. Nel periodo transitorio di applicazione del ISEE, previsto dal D.P.C.M. 159/2013, nel caso in cui il Bilancio di Previsione dell'Ente non iscriva entrate superiori a quelle dell'anno precedente, in relazione a determinati servizi, si potrà procedere alla raccolta di tutte le DSU dei richiedenti e, solo successivamente, alla determinazione delle tariffe, ferma restando la facoltà del cittadino di presentare la dichiarazione per evidenziare rilevanti variazioni del nucleo familiare e della parte reddituale.

2. A garanzia degli equilibri di Bilancio, le nuove tariffe applicate al ISEE dei richiedenti devono tendenzialmente assicurare un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio.

3. Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

## **Art. 6** **Destinatari**

1. Al fine di omogenizzare ed armonizzare l'azione amministrativa in ambito distrettuale, le presenti Linee Guida ISEE sono vincolanti per tutti i Comuni del Distretto Sud Est Milano e i destinatari delle norme in esse contenute sono i cittadini residenti nel Comune all'atto della richiesta di prestazioni sociali agevolate.

## **Art. 7** **Definizione di nucleo familiare**

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Per le sole prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.

4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

## **Art. 8** **Dichiarazione sostitutiva unica**

1. Per ottenere l'ISEE il cittadino presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con i dati relativi al nucleo familiare, all'indicatore della situazione reddituale e all'indicatore della situazione patrimoniale.

2. Le modalità di presentazione della DSU e l'iter istruttorio finalizzato all'ottenimento del ISEE sono interamente disciplinate dall'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013.

3. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini della determinazione del ISEE può essere presentata dal dichiarante al Comune (laddove presente un servizio preposto), ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 9/7/97 n. 241, all'Amministrazione Pubblica che eroga la prestazione, alla sede dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU in via telematica, direttamente a cura del richiedente, secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013.

4. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni i cittadini interessati presentano le nuove DSU entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno. Qualora venga indicata una data differente dal 15 gennaio, sino a quella data stessa sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse.

5. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.

6. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata al ISEE ed il cittadino fruitore non presenti la DSU ai fini ISEE, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

7. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata al ISEE ed il cittadino fruitore presenti una DSU incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

8. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova DSU al fine di rilevare mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione, con eventuale conguaglio delle somme da dare o avere dalla data di presentazione della domanda.

9. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una DSU aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi che consentano l'applicazione del ISEE corrente, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate, con eventuale conguaglio delle somme da dare o avere dalla data di presentazione della domanda.

10. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo del ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

11. Le attestazioni ISEE, rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

12. Il Servizio Sociale, nel caso di procedimenti relativi all'accertamento amministrativo delle fattispecie sub a), b) e c) adotta le modalità indicate ai commi 13 e 14 del presente articolo:

a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 3 comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;

- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art. 6 comma 3 punto 2) del D.P.C.M. 159/2013 per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 7 comma 1 lett. e) del D.P.C.M. 159/2013 per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.
13. Per il procedimento di cui al comma 12 lettera a), in assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, il dichiarante, prima della presentazione della DSU, presenta ai Servizi Sociali del Comune di residenza, idonea istanza finalizzata a dimostrare lo stato di abbandono del coniuge.
14. Per i procedimenti di cui al comma 12 lettere b) e c), in assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, il dichiarante, prima della presentazione della DSU, presenta ai Servizi Sociali del Comune di residenza, idonea istanza finalizzata a dimostrare lo stato di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore e/o dei figli.
15. Il Servizio Sociale rilascerà al richiedente attestazione che verrà allegata alla DSU.

## **Art. 9 Controlli**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 il Comune, in qualità di Ente erogatore di una prestazione sociale agevolata, svolge, in forma singola o associata, i controlli sulle DSU presentate, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013.
2. I controlli possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. Il controllo puntuale, attivato in applicazione dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali si ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri.
4. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di DSU, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con deliberazione di Giunta comunale. Il responsabile di riferimento può stabilire, con proprio atto, una percentuale inferiore al 10%, comunque non inferiore al 3%, all'interno di un arco temporale limitato e per motivate straordinarie esigenze connesse al volume di gestione del procedimento e alle risorse destinate all'attività di controllo. Il campione verrà estratto secondo criteri selettivi che prevedono il peso doppio all'interno del

campione alle attestazioni con ISEE pari a zero e quelle con valore prossimo al limite di accesso alla prestazione sociale agevolata.

5. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni;
- la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso, privilegiando, ove possibile, la posta elettronica certificata;
- la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come anche idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

6. Qualora, nel corso dei controlli, si riscontrino nelle DSU errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede invitando i soggetti interessati ad integrare la pratica. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

7. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:

- l'evidenza dell'errore;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

8. In caso di attivazione del procedimento di controllo per veridicità sulle DSU viene garantito il contraddittorio con l'interessato. Qualora si rilevino difformità, lo stesso viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità rilevate.

9. La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

**Art. 10**  
**Adempimenti conseguenti all'attività di controllo**

1. Gli esiti dei controlli, di cui al precedente art.9, comma 8, sono comunicati all'unità organizzativa responsabile dell'erogazione della prestazione agevolata per gli adempimenti conseguenti.

2. Nelle situazioni di "DSU non veritiera", eccetto la fattispecie di cui all'art. 9 comma 6, l'unità organizzativa responsabile dell'erogazione della prestazione sociale agevolata procederà come segue:

a) nel caso di "controllo preventivo", provvederà a rigettare l'istanza con comunicazione all'interessato e, qualora si ravvisino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà le dovute segnalazioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 alla Procura della Repubblica oltre ad inviare comunicazione all'INPS delle dichiarazioni mendaci;

b) nel caso di "controllo successivo", provvederà:

- ad adottare i provvedimenti indicati dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000; in particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per la concessione della prestazione sociale agevolata, deve essere adottato nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato l'istanza, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'erogazione della prestazione sociale agevolata trasmette agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/1990. Le persone soggette alla procedura hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave;
- a revocare il beneficio concesso con decorrenza dalla data in cui lo stesso è stato indebitamente conseguito;
- a recuperare le somme indebitamente percepite;
- ad applicare la nuova tariffa calcolata sulla base dell'attestazione ISEE rettificata con decorrenza dalla data in cui il beneficio è stato indebitamente conseguito;
- a recuperare le maggiori tariffe dovute;
- ad adottare l'ordinanza di ingiunzione per violazione dell'art. 316 ter C.P., ed ad applicare, ai sensi dell'art. 316 ter comma 2 del C.P., quando il valore del beneficio indebitamente percepito è pari o inferiore a euro

3.999,96, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822 in rapporto proporzionale con il beneficio conseguito; tale sanzione non potrà comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo si fa riferimento alle disposizioni recate dall'art. 11 Legge 689/81 "Modifiche al sistema penale" che indica gli elementi di valutazione per la determinazione del quantum, che si osservano *"in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito"*. Così viene disposto che occorre avere riguardo *"alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche"*, considerata, comunque, la facoltà del pagamento in misura ridotta (un terzo del massimo o se più favorevole il doppio del minimo edittale) prevista dal successivo art. 16 della L. 689/81;

- ad inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica nei casi di cui ad uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 ovvero al verificarsi della fattispecie fuori da quella prevista all'art. 316 ter comma 2 del C.P.;
- ad applicare la sanzione da 500 a 5.000 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012.

### **Art. 11 Trattamento dei dati**

1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali di cui alle presenti Linee Guida dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 12 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Ai sensi dell'art. 12 del D.P.C.M. 159/2013 INPS è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
3. Il Comune è titolare del trattamento dei dati relativi ai cittadini delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nelle DSU acquisite dall'INPS.

### **Art. 12 Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee Guida, si applicano il D.P.C.M. 159/2013, l'art. 2 sexies della legge 26 maggio 2016, n. 89 recante "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità" e il D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.
2. Le prestazioni sociali agevolate concesse (ad esclusione di quelle che seguono un calendario scolastico e/o educativo) in base alle disposizioni legislative e regolamentari previgenti in materia ISEE, restano confermate sino

alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31/12/2015.

3. Coloro che hanno nel proprio nucleo familiare componenti con disabilità o non autosufficienza e sono in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata entro il 28/05/2016 e calcolata secondo le modalità previgenti l'entrata in vigore del DL 42/2016, possono continuare ad utilizzarla fino a naturale scadenza, fruendo delle prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione.

E' facoltà dei soggetti, di cui al precedente capoverso, presentare la DSU ricalcolata dall'INPS secondo le nuove modalità di cui all'art. 2-sexies del decreto -legge 29 marzo 2016, n. 42, coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89.

In tal caso gli effetti della attestazione ISEE ricalcolata ai sensi dell'art.2 sexies del decreto-legge sopra citato decorreranno dalla data di presentazione della originaria attestazione calcolata in base alle disposizioni previgenti l'entrata in vigore del DL 42/2016.

4. Queste Linee Guida prendono atto che l'art. 2 sexies della legge 26 maggio 2016, n. 89, è una norma transitoria, così come è stabilito nel comma 4 dello articolo stesso e che la stessa cesserà efficacia a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione delle modifiche del D.P.C.M 159/2013 volte a recepire le Sentenze del Consiglio di Stato , sezione IV, numeri 00841, 00842 e 00838 del 2016.

5. Al fine di non creare disparità di trattamento tra le prestazioni da erogare e quelle in corso di erogazione, il disposto di cui all'art. 3, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente atto.

6. Tutti gli atti, anche normativi, statali e regionali integrativi e/o correttivi, emanati successivamente all'esecutività delle presenti Linee Guida, integrano e sostituiscono automaticamente le parti con le stesse eventualmente configgenti o superate, in attesa di formale eventuale modificazione.

7. Le presenti Linee Guida rendono inefficace la precedente normativa ISEE adottata dai Comuni appartenenti al Distretto.

## **RICHIAMI NORMATIVI**

**(\*1) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445.** Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.

### **Art. 3 Soggetti**

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. (R) (13) (14) (17) (18) (19) (20) (21) **((22))**

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

**(\*2) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394.** Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

### **ART 2 Rapporti con la pubblica amministrazione**

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di

cui l'autorità' consolare italiana attesta la conformità' all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri e' prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità' personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità' straniere, in ragione della mancanza di una autorità' riconosciuta o della presunta inaffidabilità' dei documenti, rilasciati dall'autorità' locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.